

CITTÀ DI IGLESIAS

BANDO

Oggetto: Legge 9 dicembre 1998 n°431 articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Anno 2024.

Si rende noto che la Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione n. 28/11 del 31/07/2024 ha autorizzato i Comuni ad aprire i termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici della L. 431/1998 "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione" per l'anno 2024 (ai sensi dell'articolo 11 della Legge 9/02/1998, n°431, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 290 del 19 luglio 2021 integrato con decreto della infrastrutture e della mobilità sostenibili del 13/07/2022). Tali risorse del fondo sono ripartite sulla base del fabbisogno. Le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2024 ammontano a € 10.000.000,00.

Il Comune predispone la graduatoria provvisoria e definitiva dei beneficiari ed effettua la liquidazione dei contributi dopo aver acquisito la documentazione attestante il pagamento del canone al locatore.

Requisiti per l'accesso ai contributi:

- 1) Cittadinanza italiana o di stato appartenente all'Unione Europea. Possono altresì partecipare gli stranieri titolari di carta di soggiorno/permesso di soggiorno in corso di validità, ai sensi della vigente normativa in materia. Residenza anagrafica per il periodo per il quale si chiede il contributo nel Comune di Iglesias.
- 2) Titolarità di un contratto di locazione di durata a norma della vigente normativa avente la seguente tipologia:
 - Concordato (durata minima 3 anni + 2). Il Canone è fissato da un accordo territoriale tra Comune e Associazione degli Inquilini e dei proprietari);
 - Libero (durata minima 4 anni + 4). Il canone è stabilito tra proprietario e locatario;
 - Transitorio ex art. 5 della Legge n. 431 del 1998.
 - Contratto di locazione di unità immobiliari di proprietà pubblica destinate alla locazione permanente di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n.2523/2001 (ESCLUSI quindi alloggi ERP a canone sociale di cui alla L.R.n.13 del 1989);

Tale contratto deve riferirsi ad un alloggio ad uso abitativo primario di proprietà privata o pubblica nel solo caso sopra specificato ubicato nel Comune di Iglesias e regolarmente registrato.

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art.1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

- a) Fascia A: ISEE del nucleo familiare o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 15.563,86), rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore € 3.098,74;

- b) Fascia B: ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 16.828, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%. L'ammontare del contributo non può essere superiore a € 2.320,00.
- 3) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. È considerato adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge del 27 luglio 1978, n°392, non sia inferiore a 45 mq per un nucleo familiare composto da 1 o 2 persone, non inferiore a 60 mq per 3 o 4 persone, non inferiore a 75 mq per 5 persone, non inferiore a 95 mq per 6 persone ed oltre. Si considera comunque adeguato l'alloggio di almeno 2 vani, esclusi cucina e servizi, quando il nucleo familiare è costituito da due persone e quello di un vano esclusi cucina e servizi, per il nucleo di una persona.
- 4) Non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, su uno o più alloggi, anche se inadeguati ed ubicati in qualsiasi località, il cui valore locativo complessivo, determinato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n°392, sia almeno pari al valore locativo di alloggio adeguato con condizioni abitative medie.
- 5) È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni (ADI), entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie.

Il limite di reddito previsto per l'accesso ai benefici è quello stabilito nell'allegato alla deliberazione della Giunta Regionale n. 28/11 del 31/07/2024, come in appresso descritto:

- a. Fascia A: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
- b. Fascia B: l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00;

Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi o dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il concorrente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata nelle forme di legge. Possono essere considerati componenti del nucleo familiare anche persone non legate da vincoli di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale ulteriore forma di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e giuridica nel nucleo familiare, risultare instaurata da almeno due anni alla data di pubblicazione del bando di concorso ed essere dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà sia da parte del concorrente sia da parte dei conviventi interessati.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% ,in tal caso il contributo da assegnare non può essere superiore al limite di € 3.098,74 per la fascia A o al limite di € 2.320,00 per la fascia B o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%, (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

I requisiti debbono essere posseduti da parte del richiedente e, limitatamente ai punti 3), 4) e anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare, alla data di pubblicazione del bando di concorso nonché al momento dell'erogazione del contributo.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche solo un componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica destinate alla locazione permanente di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n.2523/2001 (ESCLUSI quindi alloggi ERP a canone sociale di cui alla L.R.n.13 del 1989).

Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. A tal fine, i Comuni, nel predisporre i modelli per la presentazione della domanda, prevederanno dei campi in cui l'utente possa indicare gli altri comuni ai quali abbia già presentato o intenda presentare istanza nel medesimo anno.

Ciascun Comune trasmetterà alla Regione il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza. Nel calcolo del fabbisogno, ciascun Comune dovrà tenere conto del canone di locazione annuale (ossia dovrà considerare il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo avere determinato il contributo, come illustrato all'art.8, dovrà parametrarlo al canone di locazione relativo al contratto di locazione del proprio comune. Non saranno in ogni caso possibili integrazioni successive all'invio del fabbisogno da parte dei Comuni, posto che sulla base de fabbisogno rilevato verrà effettuata la ripartizione delle risorse complessivamente stanziato. Pertanto, i contratti successivi al termine per l'invio del fabbisogno non potranno essere ammessi al procedimento per l'annualità in corso.

Cause di esclusione

Sono comunque esclusi gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP) soggetti al pagamento del canone sociale di cui alla L.R. n. 13 del 1989.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al concorso devono essere redatte attraverso il portale del cittadino, tramite l'autenticazione, esclusivamente sul "Portale del Cittadino" dei "Servizi Sociali online" del Comune di Iglesias all'indirizzo <https://sociali.dgegovpa.it/iglesias> (presente anche sulla home page del sito ufficiale del Comune) tramite credenziali Spid o CIE, per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di informatizzare tutte le procedure,

permettendo di rendere il procedimento amministrativo più celere e trasparente e di avviarsi verso l'eliminazione o comunque l'utilizzo minimo indispensabile della carta.

Considerato che il Comune di Iglesias predispone il sopracitato bando assicurando la massima pubblicità sul sito istituzionale del Comune, dando scadenza per la presentazione delle domande dal 10/09/2024 al 10/10/2024 ed inoltre deve contenere, ai sensi dell'articolo 48 del D.P.R. n. 445/2000, la formulazione delle relative dichiarazioni sostitutive comprovanti i requisiti richiesti dal presente bando generale di concorso.

Gli interessati devono obbligatoriamente allegare alla domanda in copia fotostatica conforme all'originale, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445:

1. copia del contratto di locazione debitamente registrato ed in regola con le registrazioni annuali;
2. Mod. F24 Elementi Identificativi per il pagamento dell'imposta di registro dell'anno incorso (ad eccezione di coloro i quali hanno aderito al regime fiscale della Cedolare Secca)
3. Ricevuta rilasciata al locatario da parte dell'Agenzia delle Entrate o Dichiarazione resa da parte del proprietario dell'immobile in caso di adesione al regime fiscale della Cedolare Secca;
4. Titolo di Soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini extracomunitari);
5. Eventuale certificazione attestante la disabilità/invalidità di uno o più componenti il nucleo familiare (invalidità civile, L. 104/92).

Liquidazione

Si rammenta che per procedere alla liquidazione delle somme, si necessita che le ricevute di pagamento del canone rilasciate dal locatario dell'immobile, corredate da marca bollo, qualora l'importo sia superiore ad euro 77,47 o tramite copia del bonifico bancario, vengano consegnate presso l'Ufficio Servizi Sociali, dal 01/01/2025 al 31 gennaio 2025;

Qualora il finanziamento trasferito dalla Regione Sardegna per l'anno 2024 fosse insufficiente a coprire l'intero fabbisogno si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B.

Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

Ai sensi dell'articolo 71 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, e dell'articolo 4, 7° comma, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n°109, l'Amministrazione Comunale può procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Tali controlli saranno svolti dal Comune d'intesa con l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza, secondo la vigente normativa in materia.


Ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

Per informazioni contattare i numeri 0781.274408

05/09/2024

Il Dirigente

Dott. Paolo Carta



Il responsabile del procedimento

Dott.ssa Barbara Veronica Melillo

